

IL REGIME SANZIONATORIO RIGUARDANTE L'IRAN

La Risoluzione S/RES/1737 del 27 dicembre 2006

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato in data 23 dicembre 2006, sulla base dell'art. 41 del capitolo VII della [Carta delle Nazioni Unite](#), la [Risoluzione 1737 \(2006\)](#) che, nell'imporre all'Iran la sospensione di qualsiasi attività di arricchimento e di riprocessamento e di sviluppo di qualsiasi progetto connesso con l'acqua pesante, ha disposto nei confronti di tale paese un embargo pressoché integrale di tutte le forniture di materiali in qualche modo connessi con il settore nucleare.

In base a tale risoluzione, l'Iran è chiamato, considerata la mancata adesione a quanto prescritto nella [Risoluzione 1696 \(2006\)](#) del Consiglio di Sicurezza: (1) ad adottare senza indugio i passi richiesti dal Comitato dei Governatori dell'AIEA nella [Risoluzione GOV/2006/14](#), indispensabili per assicurare la fiducia della Comunità internazionale sul perseguimento di scopi esclusivamente civili con il proprio programma nucleare; (2) a sospendere immediatamente tutte le attività sensibili nucleari connesse con il riprocessamento e l'arricchimento, incluse quelle di ricerca e di sviluppo, e con progetti concernenti l'acqua pesante, ivi compresa la costruzione di un reattore ad acqua pesante; (3) a non esportare alcun materiale riportato nei documenti del Consiglio di Sicurezza [S/2006/814](#) e [S/2006/815](#) (relativi rispettivamente alle liste NSG e MTCR); (4) a fornire accesso e cooperazione alle richieste dell'AIEA al fine di consentire la sospensione delle attività sopra menzionate e risolvere la definizione dei problemi ancora aperti; (5) a ratificare prontamente il Protocollo aggiuntivo.

Al fine di dare concreta applicazione a tali disposizioni, tutti gli Stati membri, a loro volta, sono chiamati ad adottare le necessarie misure per prevenire le forniture, le vendite o i trasferimenti, direttamente o indirettamente dal loro territorio, da parte di loro cittadini o per mezzo di natanti o velivoli battenti la loro bandiera, per l'uso in Iran o per conto dello stesso, di tutti i materiali, le attrezzature, le merci o le tecnologie che possano contribuire alle attività di cui sopra o allo sviluppo di vettori atti al trasporto di ordigni nucleari e precisamente di tutti quelli riportati: (1) nelle sezioni da B.2 a B.7 della [INFCIRC/254/Rev8/Part 1](#), di cui al citato documento [S/2006/814](#); (2) nelle sezioni A.1 e B.1 della stessa [INFCIRC/254/Rev8/Part 1](#) con l'esclusione delle sole forniture, vendite e trasferimenti di attrezzature incluse nella voce B.1, qualora riguardanti reattori ad acqua leggera, e di quelle di uranio a basso arricchimento, di cui alla voce A.1, quando incorporato in elementi assemblati del combustibile nucleare destinato a tali reattori; (3) nel documento [S/2006/815](#), con l'eccezione delle forniture, vendite e trasferimenti dei materiali inclusi nella voce 19.A.3 della Categoria II (velivoli aerei senza equipaggio con portata inferiore ai 300 km); (4) nella [INFCIRC/254/Rev7/Part 2](#) del documento [S/2006/814](#) o di ogni altro materiale non compreso nei documenti S/2006/814 e S/2006/815, qualora uno Stato ritenga che essi possano contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il riprocessamento e l'acqua pesante o allo sviluppo di vettori atti al trasporto di ordigni nucleari; (5) nonché di ogni altro tipo di materiale che il Comitato istituito dal paragrafo 18 della risoluzione o che uno Stato ritengano necessario interdire in quanto ritenuti in grado di contribuire, rispettivamente, alle attività proliferative di cui sopra od utili per il perseguimento di attività connesse con altre tematiche sulle quali l'AIEA abbia espresso preoccupazione o le abbia identificate come rilevanti.

Nei casi di trasferimenti, vendite e forniture di materiali, attrezzature, merci e tecnologie riportati nei documenti del Consiglio di Sicurezza [S/2006/814](#) e [S/2006/815](#) e non sottoposti ai menzionati divieti, gli Stati membri dovranno comunque: (1) fornire assicurazione che i requisiti previsti dalle linee guida di detti documenti siano integralmente rispettati, di aver ottenuto ed essere in posizione di esercitare effettivamente un diritto di verifica sull'utilizzo e la localizzazione finale di

ogni bene fornito; (2) notificare entro 10 giorni dette forniture al predetto Comitato e, nei casi di voci riportate nel documento S/2006/814, anche all'AIEA.

Tale Comitato, inoltre, dovrà esaminare, sulla base di una valutazione caso per caso, tutte le richieste d'eccezione a tali restrizioni che un Paese membro ritenga di dover presentare nelle circostanze in cui ravvisi non sussistere in modo chiaro ed evidente il rischio di contribuzione allo sviluppo e proliferazione di attività nucleari e ciò, tenuto conto, in particolare, dell'inclusione nei contratti di fornitura di appropriate garanzie da parte dall'utilizzatore finale e dell'assunzione dell'impegno da parte dell'Iran di non utilizzare tali materiali o l'assistenza tecnica in attività di proliferazione nucleare o per lo sviluppo di vettori atti al trasporto di armi nucleari.

La risoluzione prevede, inoltre, che tutti gli Stati adottino le misure necessarie per prevenire la fornitura all'Iran anche di qualsiasi assistenza tecnica, di *training*, finanziaria, d'investimento, d'intermediazione o di altri servizi, nonché il trasferimento di risorse finanziarie o di servizi connessi con i trasferimenti, le vendite, la produzione o l'uso dei menzionati materiali soggetti a restrizione ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

Oltre a misure di restrizione a carattere generale indirizzate nei confronti dell'Iran in quanto Stato, la risoluzione prevede anche specifiche sanzioni, di natura prevalentemente finanziaria, nei confronti di soggetti (individui ed enti giuridici) coinvolti in qualche modo con attività connesse con la proliferazione nucleare e missilistica.

Il paragrafo 10 della risoluzione chiama, infatti, tutti gli Stati ad esercitare la dovuta vigilanza sull'entrata ed il transito nel loro territorio di individui in qualche modo coinvolti o di supporto ad attività di proliferazione condotte dall'Iran nel settore nucleare o dei relativi vettori missilistici.

A tale scopo tutti gli Stati sono tenuti a notificare al predetto Comitato l'entrata ed il transito nel loro territorio delle persone riportate nell'Allegato alla risoluzione, nonché di tutte quelle indicate dal Consiglio di Sicurezza o dal Comitato come coinvolte a qualsiasi titolo in tali attività proliferative, anche mediante il coinvolgimento in attività di acquisizione dei materiali soggetti a restrizione, con la sola esclusione delle visite connesse con i materiali esclusi dal divieto (di cui al sottoparagrafo 3b, voci (i) e (ii)).

Nei confronti dei medesimi soggetti (individui ed enti giuridici) riportati nell'Allegato è previsto anche che tutti gli Stati ne congelino tutte le disponibilità finanziarie e le risorse economiche possedute o da loro controllate che, a partire dalla data di adozione della risoluzione, vengano a trovarsi sul loro territorio.

Tali misure sono previste anche nei confronti di ulteriori soggetti ed enti indicati sempre dal Consiglio di Sicurezza o dal Comitato come coinvolti o direttamente associati od operanti nel fornire supporto ai citati programmi di proliferazione iraniani o nei confronti di persone o entità agenti a loro nome o sotto la loro direzione o nei confronti di entità possedute o controllate dagli stessi, ivi incluso mediante il ricorso a mezzi illeciti e fintanto che tali nominativi non vengano rimossi dal citato Allegato.

Tutti gli Stati devono, inoltre, impegnarsi nell'assicurare che tali disponibilità finanziarie ed economiche non siano rese disponibili a propri cittadini o ad altre persone od enti nel loro territorio per conto o per il vantaggio di tali soggetti.

Tutte le sopra ricordate misure restrittive di natura finanziaria ed economica disposte dal paragrafo 12 della risoluzione non trovano attuazione nei casi in cui sia stato accertato dagli Stati interessati che le disponibilità in questione sono necessarie: (1) per spese fondamentali, inclusi pagamenti per generi alimentari, medicali, assistenza sanitaria, imposte, premi assicurativi, oneri di pubblica utilità, competenze professionali, rimborsi di spese associate con la fornitura di servizi legali, oneri e competenze relative a servizi per la tenuta e il mantenimento delle disponibilità congelate, a seguito di notifica da parte dello Stato interessato al Comitato dell'intenzione di autorizzare l'accesso a tali disponibilità ed in assenza di una decisione negativa da parte dello stesso Comitato entro cinque giorni lavorativi da tale notifica; (2) per spese straordinarie, purché tale determinazione sia stata notificata dallo Stato interessato al Comitato e dallo stesso approvata; (3) quale garanzia giudiziaria, amministrativa o arbitrale o per procedimento giudiziario nel qual caso tali di-

sponibilità possono essere utilizzate per soddisfare tali esigenze, purché registrate prima della data della presente risoluzione, non siano a vantaggio di una delle persone individuate ai sensi dei paragrafi 10 e 12 e siano state notificate dai relativi Stati al Comitato; (4) per attività direttamente connesse con le voci non soggette a restrizioni di cui al sottoparagrafo 3b (i) e (ii).

Gli Stati, inoltre, possono prevedere anche l'estensione alle disponibilità congelate ai sensi del paragrafo 12 degli interessi e degli altri ricavi dovuti su tali fondi o per pagamenti relativi a contratti, accordi o obbligazioni maturati in data anteriore rispetto a quella in cui queste stesse disponibilità sono state assoggettate alle previsioni della risoluzione, purché tali interessi, ricavi e pagamenti rimangano comunque sottoposti a queste disposizioni e risultino congelati.

Tutte le misure adottate ai sensi del paragrafo 12 non debbono comunque impedire che una determinata persona od entità effettui i pagamenti dovuti ai sensi di un contratto entrato in forza in un periodo antecedente rispetto all'inserimento della stessa nell'Allegato, purché lo Stato interessato abbia accertato che: (1) il contratto non è connesso con alcun materiale, merce, attrezzatura, tecnologia, assistenza, training, servizio finanziario, investimento, attività di *brokering* riferiti ai paragrafi 3, 4 e 6; (2) il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o entità designata ai sensi del paragrafo 12; ed abbia provveduto a notificare al Comitato l'intenzione di effettuare o ricevere tale pagamento o di autorizzare lo scongelamento delle disponibilità finanziarie od economiche a tale scopo, 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

La cooperazione tecnica fornita all'Iran da parte dell'AIEA o sotto suo auspicio dovrà limitarsi solamente ad aspetti alimentari, agricoli, medici, di sicurezza o concernenti altri scopi umanitari ovvero, qualora necessario, per progetti direttamente correlati con i materiali di cui al sottoparagrafo 3b (i) e (ii) ed in ogni caso non potrà prestarsi per alcuna attività sensibile della proliferazione nucleare di cui al paragrafo 2.

Tutti gli Stati sono, infine, chiamati ad esercitare i dovuti controlli allo scopo di prevenire che cittadini iraniani possano beneficiare di corsi didattici e *training* specializzato in discipline che potrebbero contribuire ad attività di proliferazione nel settore nucleare e dei relativi vettori.

Il Comitato istituito dal paragrafo 18 della risoluzione, oltre ai compiti già ricordati di valutazione ed esame delle richieste di eccezione presentate da uno Stato e di individuazione di ulteriori materiali da sottoporre a restrizione e di soggetti da includere nell'Allegato, è chiamato anche a: (1) acquisire informazioni da tutti gli Stati, soprattutto quelli situati nella regione e quelli produttori dei materiali e delle tecnologie di cui ai paragrafi 3 e 4, sulle azioni intraprese per dare concreta attuazione alle misure imposte dalla risoluzione e su qualsiasi altra connessa tematica considerata d'interesse; (2) acquisire dal Segretariato dell'AIEA informazioni riguardanti le azioni assunte dall'AIEA per attuare efficacemente le misure imposte dal paragrafo 16; (3) esaminare ed assumere gli appropriati passi in relazione alle informazioni riguardanti asserite violazioni delle misure imposte dalla risoluzione; (4) predisporre le necessarie linee guida per facilitare l'attuazione delle misure imposte dalla risoluzione ivi incluse quelle relative ai requisiti informativi da parte di uno Stato per l'identificazione degli individui ed entità sulla base dei criteri riportati nei paragrafi 10 e 12; (5) riferire, almeno ogni 90 giorni, al Consiglio di Sicurezza sulle attività svolte e sulle modalità applicative della risoluzione, corredate da osservazioni e raccomandazioni, in particolare sulle modalità per rafforzare l'efficacia delle misure imposte dai paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12.

Tutti gli Stati sono per loro parte chiamati a riferire al Comitato, entro 60 giorni dall'adozione della risoluzione, sui vari passi intrapresi per la concreta applicazione dei paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 e 17.

Entro il medesimo periodo il Direttore Generale dell'AIEA è chiamato a presentare al Comitato dei Governatori AIEA e al Consiglio di Sicurezza, per le opportune valutazioni, una relazione sull'effettiva e sostanziale sospensione da parte dell'Iran di tutte le attività menzionate nella risoluzione, sul suo processo di rispetto di tutti i passi richiesti dal Comitato AIEA e di tutte le altre disposizioni della risoluzione.

Alla luce di tale relazione e delle azioni assunte dall'Iran di effettiva sospensione di tutte le attività connesse con l'arricchimento e il riprocessamento, inclusi la ricerca e lo sviluppo, il Consiglio di Sicurezza potrà prevedere la sospensione dell'applicazione delle misure in questione, nonché la

rimozione di tutte quelle previste dai paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12, nel caso venga accertata la piena aderenza dell'Iran alle obbligazioni discendenti dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e ai requisiti individuati dal Comitato dei Governatori dell'AIEA.

Nel caso viceversa la relazione di cui sopra dovesse evidenziare la mancata ottemperanza da parte dell'Iran alle prescrizioni della risoluzione, il Consiglio stesso potrà adottare ulteriori appropriate misure ai sensi dell'art. 41 della [Carta delle Nazioni Unite](#) al fine di persuadere l'Iran al rispetto della risoluzione e dei requisiti richiesti dall'AIEA.

Le Risoluzioni S/RES/1747 del 24 marzo 2007 e S/RES/1803 del 3 marzo 2008

In data 24 marzo 2007 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato nei confronti dell'Iran la risoluzione [S/RES/1747 \(2007\)](#), che introduce nuove misure restrittive e cioè: (a) l'estensione delle misure restrittive specificate nei paragrafi 12, 13, 14 e 15 della [Risoluzione 1737 \(2006\)](#) anche alle persone ed entità riportate nell'allegato 1 alla stessa risoluzione; (b) il divieto da parte dell'Iran di fornire, vendere o trasferire, direttamente o indirettamente, dal proprio territorio o da parte di suoi cittadini di qualsiasi tipo di armi o di connesso materiale; (c) il collaterale divieto di acquisire tali beni, da qualsiasi parte provengano, da parte dei cittadini degli Stati membri; (d) l'embargo delle forniture di tutti i principali sistemi d'arma come precisati nel [Registro ONU](#); (e) il divieto di prestare qualsiasi assistenza tecnica, finanziaria, di brokering o di addestramento connessa con tali materiali.

Un'ulteriore risoluzione [S/RES/1803 \(2008\)](#), adottata in data 3 marzo 2008, estende il divieto di fornitura, vendita e trasferimento all'Iran anche di tutti i materiali e tecnologie riportati nella [INFCIRC/254/Rev7/Part 2](#) del documento [S/2006/814](#) con la sola eccezione di quelli di cui alle sezioni 1 e 2 dell'allegato a detto documento e alle sezioni da 3 a 6, previa preliminare notifica al Comitato Sanzioni, per i soli casi di utilizzo in reattori ad acqua leggera e qualora necessari per la cooperazione tecnica fornita all'Iran dall'AIEA o sotto i suoi auspici, ai sensi del paragrafo 16 della risoluzione 1737 (2006). Medesima estensione del divieto è prevista anche per i materiali e le tecnologie riportate nella voce 19.A.3 della Categoria II del documento [S/2006/815](#).

Inoltre, è interdetta l'entrata e il transito nei territori degli Stati membri dei soggetti indicati nell'allegato II alla risoluzione, mentre le misure restrittive specificate nei paragrafi 12, 13, 14 e 15 della risoluzione 1737 (2006) sono estese anche a tutte le persone e le entità riportate negli allegati I e III.

La Posizione Comune 2007/140/PESC del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni

A seguito della [Risoluzione ONU 1737 \(2006\)](#), l'Unione Europea ha adottato, a norma del [Titolo V](#) del Trattato UE, la [Posizione Comune 2007/140/PESC](#) che recepisce, estendendone la portata, le misure restrittive nei confronti dell'Iran già disposte dalla predetta risoluzione.

In particolare l'articolo 1 stabilisce il divieto di fornitura, vendita o trasferimento diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, dei sotto specificati prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante loro navi o aeromobili di bandiera, siano tali prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie originari o meno del loro territorio: (1) prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico; (2) altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie come indicati dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato previsto dalla menzionata risoluzione, suscettibili di contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il trattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

In pratica la posizione comune estende l'embargo delle forniture all'Iran a tutti i prodotti delle liste NSG e MTCR, includendovi conseguentemente anche quelli rimessi dalla risoluzione alla valutazione discrezionale dei singoli Stati (vale a dire tutta la [INFCIRC/254/Rev8/Part 1](#), senza alcuna esclusione, la [INFCIRC/254/Rev7/Part 2](#) e tutti i materiali missilistici di cui al citato documento [S/2006/815](#) senza l'eccezione della voce 19.A.3 della Categoria II).

Lo stesso articolo sottopone poi a divieto anche: (a) la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui sopra, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran; (b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie di cui sopra, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran; (c) la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto disposto nei confronti delle due categorie di beni sopra riportate.

Il comma 1 dell'art. 2 della Posizione comune stabilisce, inoltre, che sono sottoposti ad autorizzazione preventiva, sulla base di una valutazione caso per caso, tutta una serie di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, non contemplati dall'articolo 1, che potrebbero comunque contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. I materiali contemplati in tale disposizione saranno determinati con successivo regolamento da parte della Comunità europea.

È subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di esportazione, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2, anche la fornitura: (a) di assistenza o formazione tecnica, servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui sopra, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran, o per l'uso in Iran; (b) di finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a tali prodotti e tecnologie, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran.

Le autorità competenti degli Stati membri non debbono autorizzare la fornitura, la vendita o il trasferimento di tali prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie, nel caso risulti che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in questione o la fornitura del servizio in questione possano contribuire alle attività di cui al citato comma 1.

La successiva [Posizione Comune 2007/246/PESC](#) del 23 aprile 2007 di modifica introduce tutte le ulteriori restrizioni previste dalla citata risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite [S/RES/1747 \(2007\)](#), tra cui l'embargo sulle forniture di armi da e verso l'Iran, mentre la [Posizione Comune 2008/479/PESC](#) apporta alcune modifiche all'art 5, paragrafo 5, lettera b) della [Posizione Comune 2007/140/PESC](#) e ne sostituisce l'allegato II.

Con la [Posizione comune 2008/652/PESC](#) del 7 agosto 2008, che modifica ulteriormente la [Posizione Comune 2007/140/PESC](#) e completa sul piano applicativo la ricordata risoluzione delle Nazioni Unite [S/RES/1803 \(2008\)](#), è, inoltre, disposto: (a) il divieto di fornitura per una ulteriore categoria di materiali; (b) il divieto di sottoscrivere con il governo iraniano impegni di assistenza finanziaria; (c) l'obbligo di vigilare sulle attività svolte da istituti finanziari nazionali con controparti iraniane, facendo riferimento alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (gli allegati III e IV delle controparti iraniane e cioè delle succursali e filiali di banche domiciliate in Iran, rispettivamente, nella giurisdizione o al di fuori della stessa degli Stati membri sono stati definiti con la [Decisione 2008/842/PESC del Consiglio](#) del 10 novembre 2008); (d) l'ampliamento delle ispezioni su aeromobili e navi dirette o provenienti dall'Iran; (e) l'estensione ad ulteriori soggetti delle misure di re-

strizione alla movimentazione e al transito e di congelamento dei fondi finanziari e delle risorse economiche.

La [Decisione del Consiglio 2009/840/PESC](#) del 17 novembre 2009 modifica l'allegato II della [Posizione Comune 2007/140/PESC](#).

Il Regolamento 423/2007 del 19 aprile 2007 e successive modificazioni

Poiché le misure restrittive già disposte nei confronti dell'Iran a livello politico con la [Posizione Comune 2007/140/PESC](#) rientrano nell'ambito di applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione ha richiesto una normativa comunitaria, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori di tutti gli Stati membri.

È stato, pertanto, adottato in data 19 aprile 2007 il [Regolamento 423/2007](#) che ha istituito un apposito regime autorizzativo e sanzionatorio nei confronti dell'Iran, derogando alla normativa comunitaria vigente che prevede norme generali sulle esportazioni ed importazioni nei e dai paesi terzi (attualmente il regolamento (CE) n. 428/2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso).

In particolare, tale regolamento, oltre a stabilire il divieto di fornitura di tutti i materiali e tecnologie contenuti nelle liste di riferimento dei Regimi [NSG](#) e [MTCR](#) riportati nell'allegato I del [Regolamento 116/2008 del 9 febbraio 2008](#), dà concreta attuazione all'art. 2 della [Posizione Comune 2007/140/PESC](#) che, come precisato, ha introdotto un'ulteriore categoria di beni da sottoporre ad autorizzazione preventiva, sulla base di una valutazione caso per caso.

L'elenco di tali materiali è riportato nell'allegato II del regolamento.

Il [Regolamento n. 441/2007](#) del 20 aprile 2007 ha modificato l'allegato IV riportante i nominativi delle persone, entità e organismi iraniani da sottoporre a restrizioni finanziarie e congelamento dei beni, mentre il [Regolamento n. 618/2007](#) ha integrato il citato regolamento 423/2007 con gli ulteriori divieti di fornire assistenza tecnica e finanziaria, finanziamenti e investimenti connessi alle armi e al materiale bellico di qualsiasi tipo a qualunque persona, entità o organismo in Iran, disposti dalla Posizione comune 246/2007.

In data 23 giugno 2008 l'Unione Europea ha adottato la [Decisione del Consiglio 2008/475/CE](#) che ha sostituito l'allegato V del regolamento 423/2007, mentre le modalità applicative della [Posizione comune 2008/652/PESC](#) sono state definite sotto l'aspetto normativo dal [Regolamento n. 1110/2008](#) del 10 novembre 2008 che, tra l'altro, ha integrato con un ulteriore allegato I bis l'elenco dei materiali e delle tecnologie di vietata esportazione verso l'Iran e rimodula, conseguentemente, l'allegato II dei beni sottoposti ad autorizzazione preventiva (entrambi successivamente modificati dal [Regolamento \(CE\) 1228/2009 del 15 dicembre 2009](#)).

Gli ultimi Regolamenti [532/2010 del 18 giugno 2010](#) e [668/2010 del 26 luglio 2010](#) modificano ed integrano, rispettivamente, gli allegati IV e V.

La Risoluzione S/RES/1929 del 9 giugno 2010

Il 9 giugno 2010 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la [Risoluzione 1929 \(2010\)](#), che ha ampliato la portata delle misure restrittive nei confronti dell'Iran già imposte dalle precedenti [1737 \(2006\)](#), [1747 \(2007\)](#) e [1803 \(2008\)](#) e ha introdotto misure restrittive aggiuntive.

In particolare, tale risoluzione, nel rilevare il potenziale collegamento tra le entrate dell'Iran risultanti dal suo settore dell'energia e il finanziamento di attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione e che le apparecchiature e i materiali per processi chimici necessari all'industria petrolchimica hanno molti elementi in comune con quelli necessari per attività sensibili del ciclo del combustibile nucleare, ha disposto il divieto di ogni forma d'investimento da parte dell'Iran, di suoi cittadini e di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti l'estrazione dell'uranio o la produzione o l'uso di materiali e tecnologie nucleari e ha esteso le restrizioni finanziarie e sui viaggi, imposte

dalla risoluzione 1737 (2006), ad altre persone ed entità, incluse quelle appartenenti all'IRGC (*Islamic Revolutionary Guard Corps*) e all'IRISL (*Islamic Republic of Iran Shipping Line*).

La stessa risoluzione esorta, poi, tutti gli Stati: (1) a ispezionare nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese, se sussistono fondati motivi per ritenere, in base alle informazioni disponibili, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle citate risoluzioni; (2) a chiedere nei medesimi casi e sempre nel rispetto del diritto internazionale e in particolare del diritto del mare, ispezioni di navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera; (3) a sequestrare e smaltire i prodotti rinvenuti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi di dette risoluzioni in un modo che non sia in contrasto con gli obblighi derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e convenzioni internazionali applicabili.

Gli Stati membri sono poi tenuti a disporre divieti nei confronti della prestazione, da parte dei propri cittadini o a partire dal proprio territorio, di servizi di bunkeraggio o di altri servizi di assistenza alle navi dell'Iran, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi stiano trasportando prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle citate risoluzioni.

Tutti gli Stati membri sono, inoltre, chiamati: (a) a impedire la prestazione di servizi finanziari, inclusi i servizi di assicurazione e di riassicurazione, o il trasferimento di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran da, verso e attraverso il proprio territorio, o a favore o da parte di propri cittadini o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio; (b) a imporre ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione o alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare una vigilanza quando entrano in relazione d'affari con entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione, se hanno fondato motivo di ritenere che tale relazione d'affari possa contribuire ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o a violazioni delle citate risoluzioni.

Per quanto concerne, infine, il settore dei materiali d'armamento, la citata risoluzione, nel confermare l'embargo delle forniture di tutti i principali sistemi d'arma di cui alle categorie del [Registro ONU](#) e il divieto di prestare qualsiasi assistenza tecnica, finanziaria, di *brokering* o di addestramento connessa con tali materiali, chiama anche tutti gli Stati membri ad esercitare la dovuta vigilanza e ad adottare le necessarie restrizioni anche nei confronti della forniture, vendite, trasferimenti, produzioni ed utilizzi di tutti le altre tipologie di armi e relativi materiali.

La Decisione del Consiglio 2010/413/PESC del 26 luglio 2010

In relazione alla [Risoluzione 1929 \(2010\)](#) il Consiglio dell'Unione europea, nell'ambito della PESC, ha adottato la [Decisione del 26 luglio 2010](#) che abroga la precedente [Posizione Comune 2007/140/PESC](#) e ridefinisce il complessivo quadro delle sanzioni nei confronti dell'Iran.

Relativamente alle restrizioni di natura merceologica, le più significative innovazioni riguardano: (1) l'aggiunta del divieto di fornitura di tutti i beni a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento 428/2009 (con esclusione della sola categoria 5 concernente il settore delle telecomunicazioni e la sicurezza dell'informazione) e non compresi negli allegati I e I bis del regolamento 423/2007 (sono previste delle deroghe nei casi in cui l'Autorità competente dello Stato membro determini in anticipo e caso per caso che la specifica fornitura non possa manifestamente contribuire allo sviluppo dei programmi nucleari e missilistici iraniani); (2) il divieto di fornitura di attrezzature e tecnologie nei settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Iran (raffinazione, gas naturale liquefatto, esplorazione e produzione), unitamente alle connesse attività finanziarie e di compartecipazione industriale. La Commissione predisporrà al riguardo le misure necessarie per determinare i prodotti riguardanti tale restrizione.

Oltre ad ulteriori misure di restrizione finanziaria, di trasferimento di fondi da e verso l'Iran, di congelamento di fondi e risorse economiche e di ammissione sul territorio europeo di soggetti ed

entità iraniane (predisposti al riguardo nuovi elenchi di nominativi), particolare rilevanza assumono le misure di contrasto operativo riguardanti il settore dei trasporti (in parte mutate dalle misure previste nell'ambito dell'[Esercizio P.S.I.](#)) che prevedono in particolare: (a) l'ispezione sul territorio degli Stati membri (inclusi porti e aeroporti) di tutti i carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese nel caso si sospetti, in base alle informazioni disponibili, che il carico contenga prodotti di vietata fornitura e l'ispezione di navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, nei medesimi casi; (b) l'obbligo di fornire, per le navi che trasportano carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese, prima della partenza o dell'arrivo, informazioni aggiuntive su tutti i beni esportati o importati in uno Stato membro; (c) il sequestro e la distruzione dei prodotti di vietata fornitura rinvenuti; (d) l'adozione di misure, nel rispetto del diritto internazionale, volte ad impedire l'accesso agli aeroporti dell'Unione europea di tutti i voli cargo effettuati da vettori iraniani; (e) il divieto di prestare servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento per le navi e di servizi tecnici e di manutenzione per gli aeromobili cargo iraniani nei casi in cui si abbiano fondati motivi di ritenere che detti vettori trasportino prodotti di vietata fornitura.

LE DISPOSIZIONI VIGENTI

Il regime sanzionatorio nei confronti dell'Iran facente capo all'ultima [Decisione 2010/413/PESC](#) (che ha abrogato la posizione comune 2007/140/PESC) e al [Regolamento 423/2007](#), così come successivamente modificato, prevede attualmente **misure restrittive e divieti**:

- a) di natura merceologica concernenti le esportazioni e le importazioni;
- b) di natura finanziaria e di congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di enti e soggetti iraniani;
- c) nel settore dei trasporti e in materia di ammissione di persone.

Impone, inoltre, ai tutti i cittadini dell'Unione, alle persone soggette alla giurisdizione degli Stati membri e alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di **esercitare un'attenta vigilanza** quando entrano in relazione d'affari con entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione, incluse quelle dell'IRGC e della IRISL, e con persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e con entità da esse possedute o controllate, anche mediante mezzi illeciti, al fine di assicurare che tali relazioni non contribuiscano ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o a violazioni delle [Risoluzioni 1737 \(2006\)](#), [1747 \(2007\)](#), [1803 \(2008\)](#) e [1929 \(2010\)](#).

Restrizioni e divieti connessi con i trasferimenti merceologici

1. Settore dei beni duali e d'armamento

E' disposto nei confronti dei cittadini degli Stati membri un **divieto a carattere generalizzato** di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, o per un utilizzo in Iran o a beneficio di tale paese ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi di proprietà degli stessi o aeromobili di bandiera i seguenti prodotti, materiali, attrezzature e beni (compresa la tecnologia ed il software) a prescindere dalla loro origine comunitaria o meno:

- a) beni e tecnologie contenuti negli [elenchi del gruppo dei fornitori nucleari \(NSG\)](#)¹ e del [regime di non proliferazione nel settore missilistico \(MTCR\)](#), nonché gli altri beni e le altre tecnologie definiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato per le sanzioni istituito ai sensi del [punto 18 della risoluzione 1737\(2006\)](#) come suscettibili di contribuire alle attività dell'Iran connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Tutti questi beni e tecnologie sono al momento elencati nell'[allegato I](#) del regolamento 423/2007;²
- b) armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e pezzi di ricambio per tali armi e materiale connesso, nonché attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna (esclusi i veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri in Iran);²
- c) alcuni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, nonché allo sviluppo

¹ Il divieto non si applica ai trasferimenti diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, con transito nel territorio degli Stati membri dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) della [risoluzione 1737 \(2006\)](#) per reattori ad acqua leggera avviati prima del dicembre 2006;

² Il divieto non si applica, ove opportuno, se il Comitato determina in anticipo e caso per caso che la fornitura, la vendita o il trasferimento di siffatti prodotti o la prestazione dell'assistenza non possono manifestamente contribuire allo sviluppo delle tecnologie iraniane a sostegno delle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e dello sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche quando tali prodotti o assistenza siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, purché i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza prevedano adeguate garanzie in merito ai destinatari finali e l'Iran si sia impegnato a non utilizzare i prodotti in questione in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso (l'elenco di tali beni, riportato nell'attuale [allegato I bis](#) del regolamento 1110/2008 dovrà essere rideterminato dalla Commissione);²

- d) prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del [Regolamento \(CE\) n. 428/2009](#) e non contemplati nella liste dei citati regimi NSG e MTCR, con esclusione della sola categoria 5 concernente le telecomunicazioni e la sicurezza dell'informazione.³

Relativamente ai sopra menzionati materiali, di cui ne è vietato anche l'approvvigionamento dall'Iran, nonché il relativo trasporto mediante navi di proprietà di cittadini dell'Unione o aeromobili di bandiera, indipendentemente dalla loro origine, sono disposti gli **ulteriori divieti** di:

- a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza e formazione tecnica, servizi di investimento o d'intermediazione pertinenti a detti materiali ovvero qualora in connessione con la fornitura, fabbricazione, manutenzione e utilizzo degli stessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un utilizzo in Iran;^{2/3}
- b) finanziare o prestare assistenza finanziaria (in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione), direttamente o indirettamente, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti materiali ovvero per la prestazione dei relativi servizi e della connessa formazione o assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un utilizzo in Iran;^{2/3}
- c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere tutti i divieti di cui sopra.

Oltre ai sopra indicati divieti, per tutta una serie di ulteriori materiali, attrezzature e tecnologie che potrebbero comunque contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse ad altre questioni su cui l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, è prevista, inoltre, **un'autorizzazione preventiva** per vendere, fornire, direttamente o indirettamente, o per un utilizzo in Iran o a beneficio di tale paese ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto loro giurisdizione tali beni e tecnologie (l'elenco di tali materiali, riportato nell'attuale [allegato II](#) del regolamento 423/2007 dovrà essere rideterminato dalla Commissione).

Parimenti, sono soggette a **preventiva autorizzazione** dell'Autorità competente dello Stato membro interessato anche le forniture di:

- a) assistenza o formazione tecnica, servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie di cui sopra, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un utilizzo in Iran;
- b) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti sempre ai beni e alle tecnologie di cui sopra, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione di crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti beni e tecnologie ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un utilizzo in Iran.

Le autorità degli Stati membri **non autorizzano** la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie o le transazioni di cui sopra qualora risulti loro che tali operazioni od azioni possano contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante in Iran e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell'Iran ov-

³ Il divieto non si applica se l'Autorità competente dello Stato membro determina in anticipo e caso per caso che la fornitura, la vendita o il trasferimento di siffatti prodotti o la prestazione dell'assistenza non possono manifestamente contribuire allo sviluppo delle tecnologie iraniane a sostegno delle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e dello sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche quando tali prodotti o assistenza siano destinati a scopi medici o altri scopi umanitari, purché i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza prevedano adeguate garanzie in merito ai destinatari finali, nonché e l'Iran si sia impegnato a non utilizzare i prodotti in questione in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

vero all'esercizio da parte dell'Iran di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

2. Settore petrolifero e del gas naturale

Relativamente ai settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Iran, concernenti la raffinazione, il gas naturale liquefatto, l'esplorazione e la produzione, sono disposti nei confronti dei cittadini degli Stati membri i seguenti **divieti** di:

- a) vendere, fornire, trasferire attrezzature e tecnologie chiave anche se in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero trasportate mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tali settori al di fuori dell'Iran, siano esse originarie o meno di detto territorio (la Commissione dovrà determinare l'elenco di tali materiali)⁴;
- b) fornire prestazioni di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave di cui sopra ad imprese in Iran operanti nei settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Iran ovvero ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tali settori al di fuori dell'Iran⁵;
- c) finanziare o prestare assistenza finanziaria alle stesse imprese per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature e tecnologie chiave di cui sopra o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate⁵;
- d) partecipare, consapevolmente o intenzionalmente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere i divieti di cui sopra;
- e) concedere prestiti o crediti finanziari alle imprese stabilite in Iran, operanti nei settori dell'industria del petrolio e del gas naturale in Iran ovvero ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tali settori al di fuori dell'Iran⁶;
- f) acquisire o aumentare una partecipazione in imprese stabilite in Iran, operanti nei settori dell'industria del petrolio e del gas naturale in Iran ovvero in imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tali settori al di fuori dell'Iran, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo⁷;
- g) creare imprese in partecipazione con imprese stabilite in Iran, operanti nei settori dell'industria del petrolio e del gas naturale e con società controllate o affiliate da esse controllate.

Sono, inoltre, **vietati investimenti** nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte dell'Iran, di suoi cittadini o di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti l'estrazione dell'uranio o la produzione o l'uso di materiali e tecnologie nucleari, in particolare le attività di arricchimento e ritrattamento dell'uranio, tutte le attività connesse con l'acqua pesante o le tecnologie relative a missili balistici che possano essere utilizzati come vettori di armi nucleari (la Commissione dovrà determinare l'elenco di tali materiali).

3. Sostegno finanziario al settore degli scambi commerciali

Le sottoscrizioni di nuovi impegni di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con l'Iran, tra cui la concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o

⁴ Il divieto si applica fatta salva l'esecuzione di obblighi relativi alla consegna di merci derivanti da contratti conclusi prima della data di adozione della presente decisione.

⁵ Il divieto si applica fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima della data di adozione della presente decisione e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima della stessa data da imprese stabilite negli Stati membri.

⁶ Il divieto si applica fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima della data di adozione della presente decisione.

⁷ I divieti si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima della data di adozione della presente decisione e non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima della data di adozione della presente decisione.

ad entità partecipanti a tali scambi **sono sottoposte a limitazioni** da parte degli Stati membri, al fine di ridurre gli importi insoluti, in particolare per evitare qualsiasi sostegno finanziario che contribuisca ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. **E' vietata** da parte degli Stati membri la sottoscrizione di nuovi impegni a medio e lungo termine di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con l'Iran⁸.

Restrizioni e divieti di natura finanziaria

1. Divieti

Oltre al divieto generale di sottoscrivere, da parte degli Stati membri, nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati al governo dell'Iran, anche nel contesto partecipativo ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo, sono disposti, nel settore delle relazioni e dei rapporti finanziari con l'Iran, i seguenti **specifici divieti** di:

- a) aprire nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche iraniane nel territorio degli Stati membri;
- b) creare nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà in banche sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte di banche iraniane;
- c) aprire nuovi conti di corrispondenza con dette banche da parte di banche domiciliate in Iran, inclusa la Banca centrale dell'Iran, nella giurisdizione o meno degli Stati membri, di succursali e filiali delle stesse e degli altri enti finanziari non domiciliati in Iran ma controllati da persone o entità domiciliate in Iran;
- d) aprire uffici di rappresentanza, filiali o conti bancari in Iran da parte di istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione;
- e) fornire servizi di assicurazione o riassicurazione al governo dell'Iran o ad entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o a persone o entità che agiscono per conto o sotto la direzione delle stesse, ovvero ad entità da esse possedute o controllate anche mediante mezzi illeciti⁹;
- f) partecipare, consapevolmente o intenzionalmente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere il divieto di cui sopra;
- g) vendere, acquistare e prestare intermediazione o assistenza all'emissione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo l'entrata in vigore della [Decisione 2010/413/PESC](#) verso o dal governo dell'Iran, dalla Banca centrale dell'Iran o da banche domiciliate in Iran o da succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran o enti finanziari non domiciliati in Iran né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone ed entità domiciliate in Iran, nonché da persone ed entità che agiscono per conto o sotto la direzione delle stesse, ovvero da entità da esse possedute o controllate.

2. Misure di vigilanza e controllo

Al fine di dare attuazione ai divieti di cui sopra e di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno (incluse le succursali all'estero) o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, gli Stati membri debbono **esercitare una vigilanza rafforzata** su tutte le attività svolte da istituzioni finanziarie nella loro giurisdizione con banche domiciliate in Iran, in particolare la Banca centrale dell'Iran, con suc-

⁸ Le limitazioni e i divieti non pregiudicano gli impegni stabiliti prima dell'entrata in vigore della presente decisione e non riguardano gli scambi a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.

⁹ Il divieto non si applica alla fornitura di assicurazioni sanitarie e di viaggio alle persone.

cursali e filiali delle stesse, nella giurisdizione o meno degli Stati membri, e con enti finanziari non domiciliati in Iran ma controllati da persone o entità domiciliate in Iran.

In relazione a ciò le istituzioni finanziarie comunitarie sono tenute a:

- a) esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;
- b) imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione e a rifiutare la sottostante operazione se queste informazioni non sono fornite;
- c) conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali;
- d) riferire prontamente, qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi siano connessi al finanziamento di attività di proliferazione, all'unità di informazione finanziaria (UIF) o ad altra autorità designata dallo Stato membro interessato. L'UIF o tale altra autorità competente ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.

3. Controllo dei trasferimenti valutari

I trasferimenti di fondi da e verso l'Iran connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari ovvero di importo inferiore a 40.000 euro sono effettuati senza autorizzazione preliminare e soggetti a notifica all'autorità competente dello Stato membro interessato solo se di importo superiore a 10.000 euro.

Tutti gli altri trasferimenti di importo superiore a 40.000 euro sono sottoposti ad **un'autorizzazione preliminare** da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. La stessa è considerata come concessa entro quattro settimane, a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia sollevato obiezioni entro tale termine. Tutte le autorizzazioni respinte sono comunicate agli altri Stati membri.

Inoltre, le succursali e le filiali delle banche domiciliate in Iran rientranti nella giurisdizione degli Stati membri debbono notificare all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti entro i cinque giorni lavorativi successivi all'esecuzione o alla ricezione di tali trasferimenti.

Le autorità competenti notificate, se del caso, trasmettono senza indugio i dati alle autorità competenti di altri Stati membri, in cui sono stabilite le controparti delle operazioni.

4. Congelamento di fondi e risorse finanziarie

Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone, entità o organismi riportati:

- a) nell'**allegato I** della **Decisione 2010/413/PESC** e nell'**allegato IV** del **Regolamento 423/2007**. Figurano in tali allegati le persone, le entità e gli organismi (tra cui quelli appartenenti all'IRGC e all'IRISL) designati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato per le sanzioni a norma del punto 12 della **Risoluzione 1737 (2006)** e del punto 7 della **Risoluzione 1803 (2008)**;
- b) nell'**allegato II** della menzionata Decisione 2010/413/PESC e nell'**allegato V** del citato regolamento 423/2007. Figurano in tali allegati le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi non menzionati negli allegati di cui sopra che sono stati riconosciuti: (a) partecipare, essere direttamente associati o dare il loro sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche mediante un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati; (b) agire per conto o sotto la direzione di una persona, di un'entità o di un organismo di cui sopra; (c) essere persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati, anche con mezzi illeciti, da una persona, un'entità o un organismo di cui sopra; (d) assistere

persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni delle risoluzioni 1737(2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010) e della decisione 2010/413/PESC; (e) essere membri ed entità di alto livello dell'IRGC e della IRISL o di entità da essi possedute o controllate, o che agiscono per loro conto.

Le disposizioni di cui sopra non ostano all'effettuazione, da parte delle persone ed entità indicate, di pagamenti dovuti nell'ambito di un contratto sottoscritto prima dell'inclusione delle stesse negli elenchi menzionati purché: (a) il contratto non riguardi prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati; (b) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1; (c) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui ai sopra citati allegati o utilizzato a loro beneficio¹⁰.

Sono ammesse **deroghe** per i fondi e le risorse economiche che sono:

- a) necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici¹¹;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali¹¹;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche¹¹;
- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato e questo abbia dato la sua approvazione;
- e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data della risoluzione 1737 (2006), non vada a vantaggio di una delle persone o entità incluse negli elenchi di cui sopra e lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato;
- f) necessari per attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b, punti i) e ii) della risoluzione 1737 (2006) per reattori ad acqua leggera avviate prima del dicembre 2006.

Misure restrittive e di controllo nel settore dei trasporti

1. Ispezioni dei carichi

Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese hanno l'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o esportati.

Detti carichi **possono essere ispezionati nel territorio nazionale** se le autorità degli Stati membri interessati hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi

¹⁰ Tale disposizione non si applica al versamento sui conti congelati di interessi o altri profitti dovuti su detti conti o di pagamenti su conti congelati dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono divenuti soggetti a misure restrittive, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti a dette misure restrittive.

¹¹ Purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

della normativa comunitaria, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative nazionali e del diritto internazionale, in particolare del diritto del mare e dei pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale.

Analogamente gli Stati membri **possono chiedere ispezioni di navi in alto mare**, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione. Al riguardo gli Stati membri, conformemente alla loro legislazione nazionale, prestano tutta la cooperazione necessaria.

A seguito delle ispezioni di cui sopra, gli Stati membri sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti rinvenuti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione risulti vietata. Tali sequestri e smaltimenti saranno effettuati a spese dell'importatore o, qualora non sia possibile ottenere il rimborso di tali costi dall'importatore, in conformità della legislazione nazionale, da qualunque altra persona o entità responsabile del tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.

In tale quadro gli Stati membri comunicano al comitato le informazioni di cui dispongono sui trasferimenti ad altre compagnie di attività della divisione cargo di Iran Air o di navi possedute o gestite dalla IRISL, realizzati per eludere le sanzioni previste dalle disposizioni delle risoluzioni 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) e 1929 (2010) o in violazione delle stesse, inclusi il cambiamento di nome o la nuova registrazione di aeromobili o navi.

2. Restrizioni d'accesso e di prestazione di servizi tecnici o d'assistenza

Le autorità competenti degli Stati membri, nel quadro della propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale e, in particolare, dei pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, adottano le **misure necessarie per impedire l'accesso agli aeroporti** sotto la loro giurisdizione di tutti i voli cargo effettuati da vettori iraniani o provenienti dall'Iran ad eccezione dei voli misti cargo e passeggeri.

La prestazione di servizi tecnici e di manutenzione a aeromobili cargo iraniani, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, **è vietata** se sussistono fondati motivi per ritenere, in base alle informazioni disponibili, che gli aeromobili cargo trasportano prodotti di vietata fornitura, vendita, trasferimento o esportazione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari e di sicurezza o finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e smaltito.

Analogamente la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori sotto la giurisdizione degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi di proprietà dell'Iran o dallo stesso noleggiate, incluso con equipaggio, **è vietata** se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti di vietata fornitura, vendita, trasferimento o esportazione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato, e se necessario sequestrato e smaltito.

Restrizioni in materia di ammissione

L'ingresso o il transito nel territorio dell'Unione europea **è interdetto**:

- a) alle persone elencate nell'allegato della [Risoluzione 1737 \(2006\)](#) e alle altre persone indicate dal Consiglio di Sicurezza o dal Comitato a norma del punto 10 della [Risoluzione 1737 \(2006\)](#), nonché alle persone appartenenti all'IRGC indicate dal Consiglio di Sicurezza o dal Comitato. Tali persone sono elencate nell'[allegato I](#) della [Decisione 2010/413/PESC](#)¹²;

¹² Il divieto non si applica al transito attraverso i territori degli Stati membri ai fini delle attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) della risoluzione 1737 (2006) per reattori ad acqua leggera avviate prima del dicembre 2006 e non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

- b) alle altre persone non menzionate dall'[allegato I](#) che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o delle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o delle persone che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni delle risoluzioni 1737(2006), 1747 (2007), 1803 (2008) e 1929 (2010) ovvero la citata decisione 2010/413/PESC, nonché di altri membri di alto livello dell'IRGC. Tali persone sono elencate nell'[allegato II](#) della [Decisione 2010/413/PESC](#)¹³.

Le disposizioni d'interdizione dell'accesso di cui sopra lasciano impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:

- a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale, tra cui l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE);
- b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite sotto gli auspici di questa organizzazione;
- c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;
- d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

Le **deroghe** concesse ai sensi di quanto sopra sono notificate al Consiglio.

Ulteriori deroghe possono essere concesse dagli Stati membri qualora il viaggio sia giustificato da:

- a) ragioni umanitarie urgenti, obblighi religiosi compresi;
- b) esigenza di raggiungere gli obiettivi delle risoluzioni 1737 (2006) e 1929 (2010), anche laddove si applica l'articolo XV dello statuto dell'AIEA;
- c) esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Iran.

In tali casi, lo Stato membro che intenda concedere una deroga deve presentare una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

In tutti i casi in cui uno Stato membro autorizzi l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'[allegato I](#) o nell'[allegato II](#) della [Decisione 2010/413/PESC](#), l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa. L'ingresso o il transito delle persone elencate nell'allegato I deve essere notificato al Comitato.

Ulteriori prescrizioni

Gli Stati membri adottano, secondo la loro legislazione nazionale, le misure necessarie per impedire che ai cittadini iraniani siano impartite, nei loro territori o da parte di loro cittadini, un'istruzione o una formazione specialistica su discipline che potrebbero contribuire alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran.

Non è concesso alcun diritto, ivi incluso ai fini di indennizzo o di diritto analogo (ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia) in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure

¹³ Il divieto non si applica al transito attraverso i territori degli Stati membri ai fini delle attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) della risoluzione 1737 (2006) per reattori ad acqua leggera avviate prima del dicembre 2006 e non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

adottate ai sensi delle risoluzioni 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) o 1929 (2010), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro in conformità con o richieste dall'attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza o misure contemplate nella presente decisione o per qualsiasi altro nesso con detta attuazione nei confronti delle persone o entità indicate elencate nell'allegato I o nell'allegato II, o di qualsiasi altra persona o entità in Iran, governo iracheno compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.

www.exportstrategico.org